

ACCERTAMENTO

“Sanzioni Pos”: alcune necessarie riflessioni

di Lucia Recchioni



Dallo scorso **30 giugno** è ormai in vigore l'ormai noto **sistema sanzionatorio** volto a reprimere la **mancata accettazione di pagamenti con carte di debito, credito e prepagate**. Vi sono però ancora alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che meritano di essere **ricordati**.

In primo luogo è necessario tornare a soffermare l'attenzione sulla **lettera della norma**, ovvero sulle **previsioni dell'articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012**, secondo le quali *“A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di **mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento** di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, **si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento**”*.

La sanzione, pertanto, è prevista solo a fronte della **mancata accettazione di “pagamenti elettronici”** e non, **come spesso si confonde**, a causa del **mancato acquisto di un terminale Pos**.

D'altra parte **risulta possibile rispettare l'obbligo anche senza l'acquisto del classico lettore delle carte di pagamento** (il terminale Pos poc'anzi richiamato), essendo ammesso aderire al dettato normativo tramite un c.d. **“Pos digitale”** o **“Pos virtuale”**.

Grazie al **Pos digitale** risulta infatti possibile ricevere i pagamenti **anche senza un terminale Pos “fisico”**: in questi casi al cliente viene fornito un **link** (o un **QR code**) da **utilizzare per accedere ad una specifica piattaforma online**, dove poter quindi **effettuare il pagamento elettronico direttamente tramite il proprio smartphone**, semplicemente **inserendo i dati della propria carta di credito/debito**.

Un altro aspetto che non può poi essere sottovalutato riguarda le previsioni di cui [all'articolo 22, comma 5, D.L. 124/2019](#), secondo le quali gli **operatori** che mettono a disposizione degli

esercenti gli strumenti di pagamento elettronico **devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.**

Una recente modifica introdotta dall'[articolo 18, comma 4, D.L. 36/2022](#), fa sì che oggi gli operatori siano tenuti a **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico** messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti **sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.** Al di là degli specifici obblighi sanzionati in capo ai contribuenti, quindi, pare evidente la **mole di dati che l'Agenzia delle entrate riesce ad assicurarsi** a seguito delle richiamate previsioni normative.

Alla luce delle prospettate disposizioni, infatti, è trasmesso all'Agenzia delle entrate **l'importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa:** in tal modo, l'Agenzia delle entrate è in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all'esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici in modo da **riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.**

Con il [provvedimento prot. n. 253155/2022](#) sono state dettate le **disposizioni attuative e sono state individuate le informazioni da trasmettere**, che sono le seguenti:

- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del **commerciante** e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento
- il codice Abi o il codice fiscale dell'**operatore finanziario** obbligato alla trasmissione
- l'identificativo assegnato da PagoPa all'**operatore**
- l'identificativo univoco dello **strumento di pagamento, fisico o virtuale**, con cui l'esercente accetta la transazione elettronica
- la **tipologia di operazione**, distinta tra **pagamento** e **storno pagamento**
- la **data di trasmissione delle operazioni** da parte del prestatore di servizi di pagamento
- la **data contabile dei pagamenti**
- **l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente**
- **il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente.**

Le informazioni sopra elencate dovranno essere **trasmesse entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione;** la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni **contabilizzate dal 1° settembre 2022**, dovrà essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il **5 settembre 2022.** Entro il **31 ottobre 2022**, invece, i prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal **1° gennaio al 31 agosto 2022.**